

Zootecnia biologica: si parte, ma fra i dubbi



PAOLA VECCHIA
Centro Ricerche Produzioni Animali,
Reggio Emilia

Il 24 agosto prossimo entrerà in vigore il regolamento comunitario n. 1804/99 che completa, per le produzioni animali, il regolamento Cee n. 2092/91 sul metodo di produzione biologico in agricoltura e sull'etichettatura dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari.

Il mercato dei prodotti biologici, ci dicono le diverse stime fatte sia a livello nazionale sia a livello comunitario, si presenta come uno dei segmenti più promettenti dell'intero comparto agroalimentare. Un numero sempre maggiore di consumatori rivolge l'attenzione ai prodotti biologici in primo luogo come reazione agli innumerevoli scandali che hanno coinvolto la produzione di derrate alimentari, in secondo luogo – ma l'ordine gerarchico non è necessariamente questo – per una maggiore diffusione e presa di coscienza di concetti quali "eticità" delle produzioni (soprattutto per quelle zootec-

niche) e sostenibilità ambientale delle stesse.

Negli ultimi anni, a parte l'aumento esponenziale delle superfici agricole coltivate secondo il metodo biologico, si sta assistendo anche a una maggiore disponibilità di prodotti alimentari "bio" presso i moderni canali distributivi. In Italia il mercato del biologico nel 1997 fatturava intorno ai 2.000 miliardi di lire e rappresentava circa il 3% del totale delle vendite alimentari. La quota preponderante era rappresentata dall'ortofrutta, seguita dai cereali e dai prodotti da forno; fanalino di coda proprio i prodotti di origine animale.

Un ritardo che si spiega con varie ragioni, non ultime la mancanza di regole per dare organicità ai processi di produzione, lavorazione, etichettatura

e riconoscibilità di questi prodotti. Con la pubblicazione del regolamento 1804/99 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 agosto 1999 si è colmato il vuoto legislativo, ma per la certezza normativa, probabilmente, bisognerà attendere ancora qualche tempo.

Regole complicate

Il testo del regolamento, frutto del tentativo di conciliare sistemi zootecnici e posizioni culturali molto diversi, è infatti particolarmente complicato, zeppo di deroghe e di possibilità di interpretazioni differenziate da parte delle diverse autorità competenti nazionali. Proprio per risolvere questi problemi in Italia è stato attivato a livello ministe-

riale un gruppo di lavoro che ha il compito di giungere rapidamente a fornire agli operatori delle indicazioni chiare per l'applicazione del provvedimento.

Le specie considerate dal regolamento comunitario sono i bovini (compresi i bufali), i suini, gli ovi-caprini, gli equini, il pollame e le api. Non sono stati considerati, invece, sia l'allevamento dei conigli, sia l'acquacoltura. Particolarmente dettagliate sono le norme che riguardano gli avicoli, che si spingono fino alla definizione dell'età minima per la macellazione dei soggetti per le diverse specie.

I cardini principali dell'allevamento biologico sono il rispetto dell'etologia e del benessere animale, impatto ambientale dell'allevamento ridotto al minimo e impiego di alimenti biologici. Sono, quindi, particolarmente importanti le indicazioni sulle tipologie stabulative e sui metodi di allevamento, sul rapporto fra superficie agricola aziendale e consistenza degli animali allevati, sulla produzione e somministrazione

di alimenti.

Le strutture zootecniche devono essere costruite in modo da prevedere, per tutte le specie e le tipologie di animali allevate, una zona al coperto e un'area esterna, oltre alle superfici destinate a pascolo. Gli animali devono infatti avere accesso ad aree di pascolo ogni volta che le condizioni atmosferiche e del terreno lo consentono: nell'allevamento biologico l'utilizzazione del pascolo per i ruminanti è considerata essenziale.

Le tecniche d'allevamento

Le tecniche di allevamento devono soddisfare le fondamentali esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali e puntare alla buona salute e al benessere degli stessi, consentendo loro libertà di movimento, facile accesso alle mangiatoie e agli abbeveratoi, luminosità e aerazione degli ambienti zootecnici, di-

sponibilità di un giaciglio o di una lettiera; come logica conseguenza è vietata qualsiasi forma di allevamento in gabbia e la presenza di pavimentazioni totalmente fessurate.

Si deve poi tenere conto delle esigenze della produzione e delle capacità di adattamento degli animali alle condizioni ambientali esistenti, dando preferenza alle razze e ai sottotipi autoctoni. I soggetti per la rimonta, la produzione di carne, latte e uova possono provenire, in percentuali e con modalità definite, da altri allevamenti biologici e, solo in casi particolari, da allevamenti convenzionali.

La gestione dell'allevamento, soprattutto in termini di alimentazione e condizioni ambientali, deve favorire la resistenza alle malattie e alla prevenzione delle stesse. È vietato l'uso di trattamenti preventivi allopatrici, di stimolatori della crescita, di ormoni per sincronizzazione dei calori, ecc.. Per la cura degli animali ammalati si deve ricorrere all'omeopatia e alla medicina na-

turale. L'uso di medicinali di sintesi non viene, comunque, escluso.

Come per le aziende a indirizzo vegetale, anche per quelle zootecniche è previsto un periodo di conversione durante il quale tutte le coltivazioni aziendali destinate alla produzione di alimenti per il bestiame devono seguire le norme dell'agricoltura biologica. I pro-



dotti zootecnici, inoltre, possono essere commercializzati come biologici solo dopo un periodo minimo di allevamento degli animali secondo il metodo "bio", periodo indicato per ogni specie considerata.

Il rapporto fra consistenza del bestiame allevato e superficie agricola aziendale dipende dalla possibilità di distribuire sul terreno fino a un massimo di 170 chilogrammi ad ettaro all'anno di azoto, proveniente da deiezioni zootecniche. Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico possono stabilire una cooperazione con altre aziende e imprese biologiche per permettere lo spargimento delle deiezioni eccedenti il quantitativo di azoto indicato.

In questo caso, il limite massimo di 170 chilogrammi ad ettaro all'anno viene calcolato sull'insieme delle aziende. L'equivalenza di tale quantitativo di azoto in numero di animali allevabili deve essere definita a livello nazionale; l'Unione europea propone, ma non impone, l'equivalenza con 2 UBA (2 vacche, 5 vitelli, 14 suini, 250 ovaiole, ecc.).

L'alimentazione – dispone ancora il regolamento Ue – deve rispondere ai fabbisogni degli animali e gli alimenti devono provenire da colture biologiche preferibilmente aziendali e/o essere sottoprodotti derivati dalla trasformazione di prodotti biologici. Il ricorso ad alimenti biologici extra-aziendali è vi-

sto come integrazione delle produzioni aziendali. È ammesso l'uso di alimenti da produzioni convenzionali solo per una piccola percentuale della quota di sostanza secca ingerita al giorno. In nessun caso possono essere usati nelle razioni alimentari prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati (Ogm): tale divieto è entrato in vigore nella data stessa di pubblicazione del regolamento.

L'applicazione in Emilia-Romagna

Per quanto riguarda lo specifico della realtà zootecnica emiliano-romagnola, le questioni più spinose sono essenzialmente due:

- * l'apporto massimo annuale di deiezioni animali al terreno e il corrispondente carico di bestiame;
- * le tipologie di allevamento e di stabulazione.

Sul primo punto, fermo restando l'apporto massimo annuale di deiezioni animali al terreno corrispondente a 170 chilogrammi all'anno di azoto per ettaro di Sau (Superficie agricola utilizzata), le problematiche riguardano la definizione del numero di animali, per le diverse categorie, corrispondente a questo quantitativo di azoto. Da questo punto di vista è auspicabile la costituzione di forme associative da parte di

aziende che praticano il metodo biologico, anche se appare limitante dal punto di vista operativo, soprattutto nelle fasi iniziali di sviluppo del comparto zootecnico biologico, l'esclusività del rapporto fra aziende biologiche.

Il concetto che sta alla base della creazione di comprensori "biologici" è, comunque, particolarmente importante per la pos-

sibilità di determinare aree preferenziali di sviluppo dell'agricoltura e zootecnia biologica. La valenza di queste aree potrebbe essere rilevante non solo per attivare sinergie nei servizi alle imprese, ma anche in relazione alla protezione ambientale e sanitaria del territorio.

Per quanto riguarda le tipologie di allevamento e di stabulazione degli erbivori e dei bovini da latte in particolare, le questioni riguardano, nello specifico, l'obbligo del pascolo e il divieto alla stabulazione fissa, derogabile solo se sussistono determinate condizioni di benessere e se gli edifici sono stati costruiti prima del 24 agosto 2000. Per quanto concerne l'allevamento da carne (bovini, suini e ovini), il finissaggio può avvenire in stalla, purché il periodo di confinamento non superi un quinto della vita dei soggetti e comunque sia limitato ad un massimo di tre mesi.

L'attesa per l'uscita di questo regolamento è stata lunga e carica di aspettative, in parte deluse: il testo presenta una certa disorganicità e soprattutto sembra siano state utilizzate unità di misura diverse per le varie specie e per i diversi aspetti che caratterizzano l'allevamento animale. Le prospettive di applicazione e sviluppo concreto della zootecnia biologica in Italia poggiano, di conseguenza, sulla chiarezza che necessariamente dovrà essere fatta a livello nazionale su alcuni aspetti basilari. □